

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA PROVINCIALE AI QUALI E' CONFERITA
LA QUALITA' DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

(Legge 28 agosto 1981 n. 286 - Legge 7 marzo 1986 n. 65 -
D.M. 4 marzo 1987 n. 145 - Legge 11 febbraio 1992 n. 157)

ARTICOLO 1

Gli Agenti di Vigilanza della Provincia formano il Corpo di Polizia Provinciale. Ad essi è conferita dal Prefetto, previo accertamento dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.

I servizi di Polizia Provinciale, per i quali è consentito il porto delle armi in dotazione, sono quelli sia di prevenzione che di repressione in materia di caccia, pesca, tutela ambientale e vigilanza stradale (con particolare riferimento alla viabilità provinciale).-

ARTICOLO 2

Il Presidente, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione agli Agenti Provinciali.-

Tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un' arma, come dotazione di riserva.

Il provvedimento di cui al comma 1°, che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione, è comunicato al Prefetto.

ARTICOLO 3

Le armi in dotazione agli addetti di cui all'art.1 sono:

- pistola Beretta semiautomatica: cal. 7,65 - cat. 4-Mod. 81BB e Mod. antecedenti; cal. 9 Cat. 84F Mod. 84F;
- il fucile combinato Zoli cal. 6,5x57R/12, cal. 222R/20M, cal. 7,65/12;
- ~~carabina cal. 22;~~
- fucile sovrapposto cal.12.-

I modelli sopra menzionati potranno essere integrati o sostituiti, nel caso di cessazione della produzione, con

altri aventi le medesime caratteristiche e potenziale offensivo.-

Le munizioni in dotazione sono fissate nel numero massimo di:

- 100 colpi cal. 12 a pallini;
- 40 colpi a palla unica per fucile in dotazione;
- 60 colpi cal. 7,65 o cal. 9 o comunque corrispondenti al calibro della pistola in dotazione.-

Ogni Agente dovrà sempre essere in possesso di una dotazione minima pari a:

- 20 colpi cal. 12 a pallini;
- 10 colpi a palla per fucile in dotazione;
- 15 colpi cal. 7,65 o cal. 9 o relativi alla pistola in dotazione.-

Le assegnazioni avverranno su richiesta singola o d'ufficio in presenza di necessità istituzionali operative.-

L'avvenuta assegnazione di munizioni dovrà essere registrata (e distinta per calibro) su apposito registro o scheda nominativa.-

ARTICOLO 4

Le armi possono essere portate dagli addetti, in possesso della qualifica di Agenti di P.S., senza licenza, per l'espletamento di tutti i servizi esterni, fermo restando:

- l'obbligo del porto, sempre, della pistola;
- l'obbligo del porto di fucile per l'espletamento di compiti istituzionali specifici secondo le modalità disposte dal Dirigente del Servizio.-

Le armi vengono assegnate in via continuativa in ragione delle esigenze di servizio che comportano la lontananza degli agenti dalla sede dell'Ente. Le medesime sono di proprietà dell'Amministrazione, debbono essere denunciate presso la competente Autorità di P.S. a nome e cura dell'assegnatario, vengono riconsegnate a cessazione del rapporto di lavoro o su disposizione del Presidente o dell'Assessore delegato.-

L'assegnazione continuativa può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente.-

Nella tessera di servizio è fatta menzione del tipo e matricola delle armi assegnate in via continuativa.-

L'arma assegnata è prelevata all'inizio del servizio presso l'armeria del Corpo di Polizia Provinciale e alla stessa deve essere consegnata al termine del servizio medesimo.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

ARTICOLO 5

Per le modalità del porto d'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n.145.

ARTICOLO 6

Per i servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto ad altri Corpi o servizi, il Presidente stabilisce i casi e le modalità dell'armamento degli agenti, nel rispetto degli eventuali piani o accordi esistenti tra le amministrazioni interessate. Per detti servizi, il Presidente dà comunicazione ai Prefetti territorialmente competenti, dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

ARTICOLO 7

Il Presidente garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni.

In apposito locale provinciale è istituita l'armeria del Corpo di polizia provinciale per la custodia delle armi in dotazione. Le munizioni sono conservate in apposita armeria distinta da quella delle armi, avente le stesse caratteristiche

ARTICOLO 8

Ogni assegnatario dell'arma è tenuto a :

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma.

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e nella Legge 28 maggio 1981 n. 286.-

ARTICOLO 9

Gli Agenti di Vigilanza sono assegnati, per l'espletamento del servizio ordinario, a singoli distretti, fermo restando la loro competenza giuridica su tutto il territorio provinciale nel quale sono autorizzati a portare le armi in dotazione.-

ARTICOLO 10

Nel caso in cui gli Agenti di Vigilanza, nell'espletamento del loro servizio, si trovassero in zone confinanti con altre Province, per comodità di transito o per motivi di sicurezza possono portare le armi in dotazione anche nei territori extraprovinciali, previo accordo fra le Amministrazioni interessate.-

ARTICOLO 11

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento vigono le disposizioni di cui alle Leggi e regolamenti di seguito elencati:

- LEGGE 28 MAGGIO 1981 N. 286 -
- LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65 -
- D.M. 4 MARZO 1987 N. 145 -
- LEGGE 11 FEBBRAIO 1992 N. 157 -